

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ANIMAZIONE ESTIVA, TRASPORTO SCOLASTICO E SEMICONVITTO UTENTI DISABILI FREQUENTANTI L'ISTITUTO FORTUNATA GRESNER PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/23, 2023/24, 2024/25

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva la convenzione per la gestione dei servizi di integrazione scolastica e animazione estiva, trasporto scolastico e semiconvitto utenti disabili frequentanti l'Istituto Fortunata Gresner per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sostituito dal Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria, Dott. Alessandro Ferronato, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 435 del 28.04.2022, riferisce quanto segue:

Premesso che:

-l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera eroga, tra gli altri servizi, anche servizi rivolti a favore di soggetti disabili frequentanti i percorsi di istruzione e formazione a partire dalla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, quali: il servizio di integrazione scolastica e animazione estiva, su delega da parte dei Comuni dell'ambito territoriale della stessa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., dei Decreti Legislativi n. 229/99 e n. 112/98 e delle Leggi Regionali n. 55/82, n. 56/94, n. 5/96, n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 45/2017, il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni disabili fino alla scuola secondaria di primo grado, su espressa delega del Comune di Verona, di cui alle delibere 274/2014 e 297/2014, e l'inserimento di utenti con disabilità sensoriale in regime di semiconvitto a seguito della delega da parte della Regione del Veneto alle Aulss con Delibere di Giunta Regionale del Veneto n. 819 del 8/6/2018 e n. 1033 del 17/7/2018;

-l'Istituto "Suore della Compagnia di Maria per l'Educazione delle Sordomute - Istituto Fortunata Gresner", di seguito denominato "Istituto Gresner", è impegnato in molteplici attività socio sanitarie assistenziali, semiresidenziali, residenziali e riabilitative in regime di accreditamento ex L.R. Regione Veneto 22/2002 a favore di soggetti disabili ed è ente gestore di centri di scuole paritarie in Verona, Via Antonio Provolo, 18;

-i servizi che vengono erogati dall'Istituto Gresner sono parte integrante del percorso riabilitativo attivato in conseguenza dell'esercizio del diritto di libera scelta delle famiglie, su proposta dei servizi specialistici, nell'ambito dei servizi socio-sanitari e di riabilitazione accreditati e riguarda i casi più complessi e gravi sotto il profilo clinico e funzionale della disabilità;

-i progetti educativi individualizzati sono predisposti come da verbale UVMD con relativo progetto socio-assistenziale che considera diversi livelli di gravità: medio-gravi, gravi e gravissimi, e costituiscono parte integrante del sistema di risorse attivato dalla stessa Azienda ULSS n. 9 Scaligera;

-il percorso assistenziale è formulato nell'ambito dell'assistenza scolastica all'interno dell'Istituto Gresner e può sfociare poi nei servizi in accreditamento residenziali e semiresidenziali favorendo il processo di continuità ed omogeneità presso lo stesso Istituto dei percorsi educativi individuali avviati;

-con deliberazione n. 616 del 26/08/2021 è stato prorogato il servizio di integrazione scolastica e animazione estiva a favore di 80 soggetti disabili per l'anno scolastico 2021/22 per un importo complessivo di euro 710.990,00 iva inclusa se dovuta - CIG

80178055FE ed è stata approvata la relativa convenzione con l'Istituto Gresner;

-con deliberazione n. 18 del 13/01/2022 è stato approvato il rinnovo dello schema di convenzione allo stesso Istituto per il servizio di trasporto scolastico di studenti disabili residenti nel Comune di Verona per l'anno scolastico 2021-2022 a favore di 25 utenti, per un importo complessivo di euro 98.508,50 (comprensivo di iva se dovuta) CIG 9034010CE1 ed è stata approvata la relativa convenzione con l'Istituto Gresner;

-con deliberazione n. 956 del 02/12/2021 è stato affidato al suddetto Istituto il servizio di assistenza scolastica a soggetti disabili sensoriali in regime di semiconvitto anno scolastico 2021/22 a favore di 14 utenti per un importo complessivo di euro 227.438, 24 (comprensiva di iva se dovuta) CIG 8964092AB9 ed è stata approvata la relativa convenzione con l'Istituto Gresner;

-con nota prot. n. 164036 del 12/08/2022 il Coordinatore delle UU.OO.CC. Disabilità e Non Autosufficienza dell'Aulss 9 Scaligera, considerato che le suddette convenzioni sono scadute con l'anno scolastico 2021/2022, ha espresso la necessità di procedere con la stipula di un'unica convenzione con l'Istituto Gresner, per l'erogazione dei seguenti servizi: assistenza scolastica integrativa rivolta a circa 80 ragazzi con disabilità media, medio grave e gravissima, servizio di trasporto scolastico rivolto a circa 25 utenti disabili residenti nel Comune di Verona e frequentanti la scuola primaria e secondaria di secondo grado dell'istituto stesso, e servizio di inserimento scolastico in regime di semiconvitto a favore di circa 10 utenti con disabilità sensoriale;

-con protocollo n. 163762 del 12/08/2022 è stata trasmessa alla CRITE la richiesta di parere per la stipula di un'unica convenzione con l'Istituto Gresner di Verona di servizi a favore di soggetti disabili, corredata dalla idonea documentazione ovvero scheda e bozza di convenzione, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1953 del 23/12/2019 per l'acquisizione di servizi e di forniture di importo a base d'asta pari o superiore ad € 200.000,00;

-con delibera n. 898 del 09/09/2022, nelle more dell'autorizzazione dell'organo regionale CRITE alla stipula di un'unica convenzione per i suddetti servizi, si è stabilito di estendere la proroga tecnica delle tre convenzioni suddette all'Istituto Fortunata Gresner per il periodo di tre mesi dall'avvio dell'anno scolastico 2022-2023 e comunque fino alla ricezione della autorizzazione regionale e per il tempo strettamente necessario alla stipulazione di un'unica convenzione;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla CRITE nella seduta del 5 dicembre 2022, prot. 583886 del 19 dicembre 2022 acquisito al prot. Aulss n. 248551 in data 19 dicembre 2022, in merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla stipula di convenzione con l'Istituto Gresner di Verona dei servizi sopracitati a favore di soggetti disabili, per la durata di tre anni con eventuale rinnovo di due anni;

Considerato che con nota prot. 12939 del 20 gennaio 2023 l'Istituto Gresner ha comunicato l'accettazione dello schema di convenzione trasmesso in allegato alla nota prot. 5001 in data 10 gennaio 2023, per l'affidamento di servizi rivolti a soggetti disabili, ovvero servizio di integrazione scolastica e animazione estiva, inserimento in semiconvitto di allievi con disabilità sensoriale e servizio di trasporto scolastico rivolto ad alunni disabili residenti nel Comune di Verona, per la durata di tre anni scolastici a partire dal primo gennaio 2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni scolastici;

Riscontrato che le tariffe per i servizi sopra citati si intendono confermate e si riassumono come di seguito:

-per il servizio di integrazione scolastica e animazione estiva:

-€ 42,68 compresa IVA se dovuta per effettiva giornata di presenza/assistenza resa a favore di alunno disabile minore autorizzato dall'Ulss 9 Scaligera definito in sede di UVMD medio grave;

-€ 60,10 compresa IVA se dovuta per effettiva giornata di presenza/assistenza resa a favore di alunno disabile minore autorizzato dall'Ulss 9 Scaligera definito in sede di UVMD grave;

-€ 77,52 compresa IVA se dovuta per effettiva giornata di presenza/assistenza resa a favore di alunno disabile minore autorizzato dall'Ulss 9 Scaligera definito in sede di UVMD gravissimo;

-€ 104,70 compresa IVA se dovuta per effettiva giornata di presenza/assistenza resa a favore di alunno disabile minore autorizzato dall'Ulss 9 Scaligera definito in sede di UVMD con retta "ad personam";

-€ 115,00 compresa IVA se dovuta per effettiva giornata di presenza/assistenza resa a favore di alunno disabile minore autorizzato dall'Ulss 9 Scaligera definito in sede di UVMD con "progetto sperimentale";

-per il servizio di trasporto scolastico è pari ad euro 23,50, IVA compresa se dovuta, al giorno per ogni utente trasportato;

-per l'inserimento in semiconvitto è pari ad 50,00, IVA compresa se dovuta, per effettiva giornata di presenza/assistenza resa a favore di alunno con disabilità sensoriale autorizzato in sede di UVMD, da integrare con le relative tariffe corrispondenti agli ulteriori servizi di integrazione scolastica e/o del servizio di trasporto scolastico accertati in sede di UVMD;

Ritenuto pertanto di procedere con la stipula di un'unica convenzione con l'Istituto Gresner per l'erogazione del servizio rivolto ad alunni disabili di integrazione scolastica e animazione estiva, del servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni disabili frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado su delega da parte del Comune di Verona e del servizio di inserimento di utenti con disabilità sensoriale in regime di semiconvitto, secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e confermato per accettazione dallo stesso Istituto Gresner con nota prot.12939 del 20 gennaio 2023 per il periodo di tre anni scolastici a partire dal 1 gennaio 2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni scolastici;

Stabilito che:

-per il servizio di integrazione scolastica e animazione estiva la previsione di spesa, calcolata sulla base di 80 utenti suddivisi in base alla gravità della disabilità stabilita in sede di UVMD corrispondente ad una delle fasce di rette giornaliere sopra descritte, e cioè 18 utenti medio gravi, 38 utenti gravi, 16 utenti gravissimi, 5 utenti con retta "ad personam" e 3 utenti "con progetto sperimentale", per un massimo di 116 giorni di frequenza per l'anno scolastico 2022-23 a partire dal 1 gennaio 2023, e per un massimo di 200 giorni di frequenza per gli anni scolastici 2023-24 e 2024-25, risulta essere di euro 2.663.005,20, e con eventuale rinnovo per ulteriori di due anni scolastici, complessivamente risulta essere di euro 4.727.347,76 (IVA inclusa se dovuta);

-per il servizio di trasporto scolastico la previsione di spesa, a favore di 25 utenti per un totale di 99 giorni di frequenza per l'anno scolastico 2022-23, a partire dal 1 gennaio 2023, e per un totale di 170 giorni di frequenza per gli anni scolastici 2023-24 e 2024-25, alla tariffa concordata di euro 23,50 giornalieri, risulta essere di euro 257.912,50, e con eventuale rinnovo per ulteriori di due anni scolastici, complessivamente risulta essere di euro 457.662,50 (IVA inclusa se dovuta);

-per il servizio di inserimento in semiconvitto, a favore di 10 utenti con disabilità sensoriale, alle rette concordate e personalizzate, per un totale di 99 giorni di frequenza per l'anno scolastico 2022-23, a partire dal 1 gennaio 2023, e per un totale di 170 giorni di frequenza per gli anni scolastici 2023-24 e 2024-25, risulta essere di euro 449.079,44, e con eventuale rinnovo per ulteriori di due anni scolastici, complessivamente risulta essere di euro 796.885,84 (IVA inclusa se dovuta);

Preso atto quindi che l'importo complessivo dei tre servizi oggetto della convenzione da stipulare con l'istituto Gresner per il periodo di tre anni scolastici a partire dal 1 gennaio 2023 risulta essere di euro 3.369.995,70, con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni scolastici per un importo complessivo di euro 5.981.896,10 (IVA compresa se dovuta);

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.di approvare lo schema di convenzione, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'Istituto Suore della Compagnia di Maria per l'Educazione delle Sordomute - Istituto Fortunata Gresner, avente sede in Verona via Provolo n. 18, per il servizio di integrazione scolastica e animazione estiva a favore di soggetti disabili classificati in sede di UVMD medio-gravi, gravi e gravissimi CIG 9614215D31, per il servizio di trasporto scolastico di alunni disabili residenti nel Comune di Verona e frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado presso lo stesso istituto CIG 961408411A, e per il servizio di inserimento in semiconvitto di utenti disabili sensoriali CIG 961416431E, per un periodo di tre anni scolastici (2022-23, 2023-24, 2024-25), con eventuale rinnovo di due anni scolastici, con avvio dal primo gennaio 2023;
- 3.di dare atto che la spesa complessiva per tre anni scolastici a partire dal primo gennaio 2023 di euro



3.369.995,70, IVA compresa se dovuta, è così suddivisa:

-per il servizio di integrazione scolastica pari ad euro 2.663.003,76 facente carico sull'area sociale del bilancio aziendale, viene imputato nel bilancio economico preventivo conto BA1180E4 per i seguenti importi:

anno 2023 per € 1.032.172,00

anno 2024 per € 1.032.172,00

anno 2025 per € 598.659,76

-per il servizio di trasporto scolastico pari ad euro 257.912,50 facente carico sull'area sociale del bilancio aziendale, viene imputato nel bilancio economico preventivo conto BA1130B per i seguenti importi:

anno 2023 per € 99.875,00

anno 2024 per € 99.875,00

anno 2025 per € 58.162,50

-per il servizio di semiconvitto pari ad euro 449.079,44 viene imputato nel bilancio economico preventivo conto BA1180E4 per i seguenti importi:

anno 2023 per € 173.903,20

anno 2024 per € 173.903,20

anno 2025 per € 101.273,04;

4.di prendere atto che il servizio di semiconvitto a favore dei disabili sensoriali rientra tra le funzioni in materia di politiche sociali delegate dalla Regione Veneto alle Aulss, di cui alle L.R. 19/2015, 30/2016 e 45/2017 e conseguenti disposizioni attuative di cui alle DGRV n. 819/2018, 1033/2018 e 1094/2021 finanziate dalla Regione Veneto con apposito budget;

5.di approvare gli Accordi per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, allegati come parte integrante del presente provvedimento;

6.di nominare per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le presenti procedure di affidamento il Dr. Alessandro Ferronato, Responsabile U.O.S. Attività Amministrativa Socio Sanitaria e di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il dr. Elmer Soffiati, Direttore U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza D2;

7.di incaricare i Direttori UU.OO.CC. Disabilità e Non Autosufficienza e il Responsabile U.O.S. Attività Amministrativa Socio Sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RIVOLTI A SOGGETTI DISABILI: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ANIMAZIONE ESTIVA, SERVIZIO DI INSERIMENTO IN SEMICONVITTO DI ALLIEVI CON DISABILITA’ SENSORIALE, SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AD ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI VERONA

TRA

L’ENTE PUBBLICO AZIENDA AULSS 9 SCALIGERA

con sede legale in Verona, via Valverde n. 42, con codice fiscale e partita IVA n. 02573090236, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale, dott. Pietro Girardi,

E

LA CONGREGAZIONE SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L’EDUCAZIONE DELLE SORDOMUTE – ISTITUTO FORTUNATA GRESNER

che di seguito, per brevità, verrà chiamato Affidatario, con sede legale in Via A. Provolo, 43 - 37123 Verona, con codice fiscale e partita IVA n. 00348120239, rappresentato nella persona del suo Legale Rappresentante _____, nata a _____ il _____, residente a _____, _____ codice fiscale _____ autorizzata alla sottoscrizione del presente atto;

Vista la deliberazione n. -----del -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELL’ATTO CONVENZIONALE

La presente convenzione ha per oggetto i seguenti servizi:

- **servizio di integrazione scolastica ed animazione estiva, rivolto ad alunni con disabilità** fisiche, psichiche e sensoriali in situazione di non autosufficienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, L. 104/92 e normative regionali, residenti nel territorio dell’AULSS 9 Scaligera, frequentanti la scuola paritaria gestita dall’Affidatario. La presente convenzione riconosce all’Affidatario l’assistenza scolastica ad alunni con disabilità con bisogno assistenziale di livello medio-grave, grave e gravissimo;.
- **servizio di assistenza scolastica integrativa ai soggetti con disabilità sensoriale in regime di semiconvitto**, rivolto ad alunni residenti nel territorio dell’AULSS 9 Scaligera affetti da disabilità uditiva secondo i requisiti previsti dalla normativa (Legge n. 381/1970 art. 1 e Legge n. 95/2006 e decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992) e che si trovano in situazione di svantaggio familiare e socio-economico tale da rendere l’intervento assistenziale necessario per sostenere il percorso educativo-formativo, a seguito del trasferimento delle funzioni in capo alla Regione e delegate alle Aulss con DGRV n. 819 del 8/6/2018 e DGRV n. 1033 del 17/7/2018;
- **servizio di trasporto scolastico rivolto ad alunni disabili residenti nel Comune di Verona**

1

iscritti fino alla scuola secondaria di primo grado, e che usufruiscono del servizio di integrazione scolastica e/o percorsi di riabilitazione, a seguito di delega ricevuta dal Comune di Verona di cui alle delibere n. 274/2014 e n. 297/2014.

Art. 2 MOTIVAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ANIMAZIONE ESTIVA

La presente convenzione si configura nell'interesse degli alunni con disabilità, vista l'esperienza e la competenza in materia educativa e socio-assistenziale dell'Affidatario, ente gestore di molteplici attività socio sanitarie assistenziali ed ente gestore di centri e di scuole paritarie in Verona. L'Azienda ULSS 9 Scaligera – U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza - Servizi integrazione scolastica e sociale dei Distretti n. 1 e 2, 3 e 4 - ritiene opportuno garantire il supporto alle progettualità scolastiche offerte dall'Affidatario a favore di alunni con disabilità non autosufficienti frequentanti la scuola paritaria e CFP gestita dall'Affidatario, in quanto rispondenti al loro bisogno educativo/assistenziale, per un adeguato percorso di inclusione scolastica.

DISABILI SENSORIALI IN SEMICONVITTO

La presente convenzione si motiva nell'interesse degli alunni disabili sensoriali, affetti da disabilità dell'udito, di essere supportati nel percorso scolastico, secondo il modello organizzativo adottato negli anni scolastici precedenti, vista l'esperienza e competenza in materia socio assistenziale dell'Affidatario, gestore di molteplici attività socio sanitarie assistenziali e scuole paritarie in Verona. Nello specifico l'Affidatario rappresenta l'unico soggetto presente sul territorio della provincia di Verona in grado di offrire servizi specifici rivolti ad allievi affetti da disabilità dell'udito che si trovano in situazione di svantaggio familiare e socio-economico, attraverso una metodologia educativa specifica, al fine di favorire la loro piena inclusione scolastica e sociale.

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI

La presente convenzione si motiva nell'opportunità che sia lo stesso Istituto presso il quale gli alunni risultano iscritti fino alla scuola secondaria di primo grado e che usufruiscono del servizio di integrazione scolastica e/o di percorsi di riabilitazione, ad organizzare il servizio di trasporto scolastico sulla base della delibere del Comune di Verona n. 274/2014 e n. 297/2014 (e successive note del Comune di Verona n. 153472 del 06/06/2014, nota prot. n. 179811 del 16/06/2016, mail del 08/06/2017 e nota prot. 0297569/2019 del 9/9/2019).

Art. 3 OBIETTIVI

INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ANIMAZIONE ESTIVA

La presente convenzione ha l'obiettivo di garantire adeguato percorso di inclusione scolastica ed animazione estiva ad alunni disabili non autosufficienti frequentanti la scuola paritaria gestita dall'Affidatario tramite l'esecuzione dei progetti educativi individualizzati articolati in sede di UVMD su tre livelli di gravità e progettualità personalizzata.

Il servizio dovrà svolgersi in conformità alle disposizioni e direttive in materia socio assistenziale e igienico sanitaria previste da leggi e regolamenti vigenti.

Le attività rese dal personale socio sanitario messo a disposizione dall'Affidatario sono rivolte all'ambito dei bisogni primari per favorire il potenziamento delle abilità dell'alunno per una

possibile autonomia all'interno della scuola, secondo quanto previsto dalla L.R. 20/2001. Tali prestazioni sono finalizzate a favorire l'autosufficienza e l'autonomia degli alunni disabili mediante:

- cura della persona
- sviluppo dell'autonomia personale e sociale
- uso corretto di accorgimenti ed ausili
- partecipazione al lavoro di gruppo
- supporto nello sviluppo delle possibili autonomie nell'ambito di programmi educativi individualizzati.

DISABILI SENSORIALI IN SEMICONVITTO

L'inserimento dei soggetti con disabilità dell'udito in semiconvitto, mediante progettualità mirate, risponde a bisogni educativi e socio assistenziali, tali da consentire un percorso di crescita, di sostegno socio-educativo e di istruzione inclusiva che può arrivare fino al raggiungimento di una qualifica professionale o di un diploma.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

- aiutare e sostenere l'alunno nella partecipazione alle attività singole e/o di gruppo per lo sviluppo della comunicazione e la conseguente autonomia relazionale e sociale
- promuovere la partecipazione ad attività laboratori, psicomotorie e plurisensoriali
- supportare l'alunno e il nucleo familiare in grave disagio linguistico, sociale, culturale ed economico.

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI

Il servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili viene reso sulla base ed in conformità alle disposizioni del "Regolamento per il servizio di trasporto persone disabili Azienda ULSS 20" come recepito e riapprovato con deliberazione ex Ulss 20 n. 617 del 06/11/2014, in ottemperanza ai provvedimenti del Comune di Verona di cui al precedente art. 2.

Art. 4 DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

La presente convenzione avrà la durata di tre anni scolastici (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025) con decorrenza dal primo gennaio 2023 e fino al termine dell'anno scolastico 2024-2025, secondo quanto stabilito dal calendario scolastico regionale.

Solo per gli utenti che usufruiscono del "servizio di animazione estiva" la durata del servizio è da intendersi fino al 31 luglio di ciascun anno.

L'Affidatario avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a quando l'Azienda ULSS 9 Scaligera non avrà provveduto a stipulare un nuovo atto convenzionale, e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza della presente convenzione.

La presente convenzione potrà essere rinnovata sulla base di un provvedimento espresso dall'Azienda ULSS 9 Scaligera per ulteriori due anni scolastici in relazione all'esigenza di quest'ultima sulla base della normativa in vigore e fermo restando la motivazione di carattere tecnico motivante la stipula della convenzione.

Art. 5 PRESTAZIONI RICHIESTE

INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ANIMAZIONE ESTIVA

Il servizio socio assistenziale svolto a favore di alunni con disabilità si concretizza nelle attività di assistenza socio sanitaria riconducibili a quelle previste per la figura professionale “dell’operatore socio sanitario”, così come previste dalle leggi della Regione Veneto n. 20 del 16 agosto 2001 e n. 17 del 9 agosto 2002, in ottemperanza alla L. 104/1992, e al D.Lgs. 13/04/2017, n. 66, alla circolare regionale n. 33 del 1993, alla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2248/2007 e dall’Accordo di Programma tra ULSS, Istituzioni ed Enti di categoria per l’integrazione Scolastica e Sociale anno scolastico 2011-2012 e s.m.i..

L’Affidatario garantirà l’assistenza come stabilita dal progetto socio assistenziale declinato in livelli di gravità in sede di UVMD.

DISABILI SENSORIALI IN SEMICONVITTO

Il servizio di inserimento in semiconvitto a favore dei soggetti con disabilità dell’udito frequentanti l’istituto affidatario si concretizza nelle attività socio didattiche integrative previste dal “Metodo educativo per il sordo profondo - Don Antonio Provolo.”

L’attività prevalente prevede interventi mirati nell’ambito di un progetto socio-educativo individualizzato che comprende, a seconda delle necessità, le seguenti attività laboratoriali:

- rieducazione audio-fonetica, al fine di implementare la capacità comunicativa orale dell’allievo a supporto delle discipline didattiche e di un uso corretto dell’impianto cocleare;
- mediazione linguistica e della comunicazione, per favorire l’apprendimento in tutte le materie scolastiche, tenendo conto delle capacità dell’alunno e della tipologia di disabilità, e per facilitare l’acquisizione delle autonomie, delle competenze linguistiche e comunicative;
- educazione psicomotoria e/o stimolazione plurisensoriale, al fine di accrescere la motivazione e la maturazione dell’allievo a livello emotivo e affettivo;
- psico-idroterapia al fine di sviluppare la capacità di rispettare le regole finalizzate all’inclusione, alla socializzazione e al contesto scolastico di riferimento.

L’Affidatario garantirà l’esecuzione di quanto espressamente previsto dai progetti socio-assistenziali educativi individualizzati concordati tra l’ULSS 9 Scaligera e l’Affidatario, adottati in sede di UVMD.

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI

Il servizio si concretizza nelle prestazioni di trasporto giornaliera a favore degli alunni disabili di cui all’art.1 indicati all’ULSS n. 9 Scaligera dal Comune di Verona per ciascun anno scolastico.

L’Affidatario metterà a disposizione mezzi e personale autista e accompagnatore O.S.S. idonei ed in regola con le norme in vigore.

Art. 6 CORRISPETTIVI DEI SERVIZI

INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ANIMAZIONE ESTIVA

Per l'esecuzione del servizio di integrazione scolastica e animazione estiva l'Azienda Ulss 9 Scaligera corrisponderà all'Affidatario le seguenti rette giornaliere:

- euro 42,68, compresa iva se dovuta, per effettiva giornata di presenza/assistenza, salvo quanto disposto al successivo articolo 13, resa a favore di alunno disabile, autorizzato dall'Azienda ULSS 9 Scaligera, definito in sede di UVMD "medio grave";
- euro 60,10, compresa iva se dovuta, per effettiva giornata di presenza/assistenza salvo quanto disposto al successivo articolo 13, resa a favore di alunno disabile, autorizzato dall'Azienda ULSS 9 Scaligera, definito in sede di UVMD "grave";
- euro 77,52, compresa iva se dovuta, per effettiva giornata di presenza/assistenza resa a favore di alunno disabile, salvo quanto disposto al successivo articolo 13, autorizzato dall'Azienda ULSS 9 Scaligera, definito in sede di UVMD "gravissimo".

Le rette sopra indicate non comprendono la tariffa per il servizio di mensa e la quota di iscrizione, che rimangono a carico della famiglia, e il costo per il servizio di trasporto scolastico che rimane a carico degli Enti competenti o loro delegati.

Per situazioni che necessitano di assistenza individualizzata di particolare bisogno, sarà corrisposta la retta giornaliera di euro 104,70, comprensiva del servizio di mensa e trasporto, e IVA se dovuta, per effettiva giornata di presenza/assistenza, salvo quanto disposto al successivo articolo 13, resa a favore di alunno disabile autorizzato dall'Azienda ULSS 9 SCALIGERA, definito in sede di UVMD "progetto ad personam".

Per i "progetti sperimentali" già avviati negli anni scolastici precedenti, e fino alla loro conclusione, sarà corrisposta la retta giornaliera di € 115,00 comprensiva del servizio di trasporto come stabilito in sede di UVMD.

DISABILI SENSORIALI IN SEMICONVITTO

Per l'esecuzione del servizio di inserimento disabili sensoriali in semiconvitto l'Azienda Ulss 9 Scaligera corrisponderà all'Affidatario, la seguente retta giornaliera:

- euro 50,00, IVA compresa se dovuta, per effettiva giornata di presenza/assistenza resa a favore di alunno disabile dell'udito autorizzato dall'Azienda ULSS 9 SCALIGERA in sede di UVMD.

Qualora si rilevi, in sede di UVMD, che un alunno necessiti anche del servizio di integrazione scolastica e/o del servizio di trasporto scolastico, a costui verrà riconosciuta una tariffa giornaliera omnicomprensiva data dalla somma delle singole tariffe corrispondenti.

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI

Per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico rivolto ad alunni disabili residenti nel Comune di l'Azienda Ulss 9 Scaligera corrisponderà all'Affidatario, la seguente tariffa giornaliera:

- euro 23,50, IVA compresa se dovuta, per effettiva giornata di trasporto dall'abitazione di ciascun utente a scuola e viceversa.

Il servizio addebitabile all'ULSS 9 Scaligera comprende, quale parametro di calcolo ai fini della contabilizzazione dei servizi resi, le giornate esclusivamente e effettivamente prestate di trasporto a scuola sulla base del calendario trasmesso ed autorizzato dal Comune di Verona.

Art. 7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nell'ambito della propria organizzazione, l'Affidatario metterà a disposizione in applicazione dell'articolo 5 del presente atto convenzionale, in possesso dei requisiti previsti all'art. 15:

- un responsabile, referente organizzativo amministrativo, così come disposto dal successivo articolo 9;
- un numero idoneo di operatori socio sanitari, del presente atto convenzionale per garantire il servizio di integrazione scolastica e animazione estiva.
- un numero idoneo di operatori preposti alla realizzazione dei progetti educativi personalizzati, per garantire le prestazioni relative al servizio di inserimento in semiconvitto.
- un numero idoneo di autisti e di accompagnatori, per garantire il servizio di trasporto scolastico.

Per ciascuna tipologia di servizi l'Affidatario dovrà inoltre garantire:

- l'esperienza di lavoro nello specifico settore da parte degli operatori addetti al servizio;
- l'eccezionalità del turn-over del personale.

L'Affidatario si impegna al rispetto di quanto previsto da tutti gli altri articoli del presente atto convenzionale.

L'Affidatario assicurerà la continuità del servizio da parte del proprio personale, fatti salvi i periodi di ferie e malattia durante i quali gli operatori dovranno essere tempestivamente sostituiti senza nessun costo aggiuntivo per l'Azienda ULSS 9 Scaligera.

L'Affidatario dovrà garantire, all'avvio dell'anno scolastico, l'elenco del personale impiegato nei servizi oggetto del presente atto convenzionale.

Art. 8 PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Affidatario metterà a disposizione personale del profilo professionale regolarmente inquadrato all'interno del sistema di classificazione del personale applicabile allo stesso Affidatario.

L'Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori in quanto di propria competenza per l'erogazione del servizio.

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l'Azienda ULSS 9 Scaligera e pertanto l'Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.

È fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'Azienda ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assicurative, assistenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale e dei mezzi impiegati per il servizio. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, la convenzione potrà essere risolta, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'Affidatario e fatta salva la possibilità per l'Azienda ULSS 9 Scaligera di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Affidatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario, anche nei confronti dei terzi.

L’Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L’Affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori per quanto di competenza.

L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L’Affidatario dovrà assumere i lavoratori secondo le norme di legge e sarà obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali applicabili nonché di eventuali accordi collettivi territoriali.

L’Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L’Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori in quanto di propria competenza per l’erogazione del servizio.

All’Affidatario compete, per quanto di diretta competenza, l’osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, delle norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere dei provvedimenti e delle cautele atte a garantire in ogni caso l’incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

Art. 9 NOMINA RESPONSABILE/REFERENTE

L’Affidatario nell’ambito della propria organizzazione individua un responsabile/referente organizzativo e amministrativo per le attività oggetto del presente atto convenzionale il quale dovrà tenere, inoltre, i necessari contatti con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera o suo delegato e con il responsabile/referente di ciascun servizio.

Il nominativo del responsabile/referente del servizio dovrà essere comunicato al Dirigente competente dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera prima dell’attivazione del servizio e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione.

Tutte le contestazioni riguardanti l’esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dalla presente convenzione fatte in contraddittorio con il responsabile/referente del servizio dell’Affidatario, si intendono fatte direttamente all’Affidatario titolare.

Tutto il personale dell’Affidatario dovrà essere coordinato da detto responsabile/referente, il

quale dovrà provvedere a tenere i necessari contatti con il Dirigente competente o suo delegato.

Art. 10 MODALITA' DI ACCESSO ED ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

Per i servizi di integrazione scolastica e animazione estiva e disabili sensoriali in semiconvitto è competenza esclusiva dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in sede di UVMD, stabilire l'accesso, previa richiesta della famiglia e decidere l'avvio, la variazione, la sospensione e la cessazione dei servizi oggetto della presente convenzione.

Per il servizio di trasporto scolastico è competenza esclusiva dell'ULSS n. 9 Scaligera, previa istanza dell'assistito o del familiare in merito sulla base delle procedure di accesso e delle disposizioni del Comune di Verona, decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione.). L'ammissione al servizio avviene a seguito di autorizzazione del Comune di Verona.

Eventuali variazioni, sospensioni o cessazioni del servizio e relativa presa in carico precedentemente attivata verranno comunicate dall'Aulss 9 Scaligera e dovranno essere attuate dall'Affidatario.

Il mancato rispetto delle decisioni dell'Azienda ULSS 9 Scaligera costituisce inadempimento e dà titolo all'applicazione delle penali previste (art. 24) e all'eventuale risoluzione della convenzione (art. 25).

INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ANIMAZIONE ESTIVA

Le richieste di UVMD per l'inserimento all'istituto Affidatario da parte delle famiglie devono essere preventivamente condivise e supportate dall'assistente sociale dell'ULSS 9 Scaligera – Area Disabilità, e condivise con il Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale, congiuntamente allo specialista di riferimento.

Per ogni inserimento, verrà approvato un progetto individualizzato, in sede di UVMD, che dovrà contenere la durata del progetto ed il livello di gravità attribuito.

DISABILI SENSORIALI IN SEMICONVITTO

Le richieste di UVMD per l'inserimento in semiconvitto da parte delle famiglie devono essere preventivamente condivise e supportate dall'assistente sociale dell'ULSS 9 Scaligera – Area Disabilità, e condivise con il Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale, congiuntamente allo specialista di riferimento.

Per ogni inserimento in semiconvitto verrà approvato un progetto individualizzato, in sede di UVMD, che dovrà contenere gli obiettivi specifici, le prestazioni previste e la durata del progetto.

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI

L'Affidatario comunicherà al Comune di Verona quelle situazioni caratterizzate da disabilità grave fortemente limitante la capacità di deambulazione per le quali siano inoltre in corso percorsi riabilitativi sanitari nella medesima struttura sede dell'istituzione scolastica e che usufruiscano del S.I.S. (Servizio Integrazione Scolastica) Il Comune di Verona a seguito di trasmissione dall'Affidatario ad inizio anno scolastico (fatti salvi eventualmente casi eccezionali in corso d'anno) dei nominativi in possesso delle certificazioni mediche e specialistiche che dispongono l'attività

sanitaria riabilitativa in struttura e che usufruiscano del S.I.S., trasmetterà all'ULSS n. 9 Scaligera i nominativi degli alunni per cui attivare i trasporti.

Relativamente quindi ai percorsi riabilitativi sanitari nella medesima struttura, l'Affidatario provvederà a comunicare al Comune di Verona, e per conoscenza all'ULSS n. 9 Scaligera, ad inizio di ogni anno scolastico, il possesso dei requisiti dei soggetti attraverso la certificazione dell'attivazione dei percorsi riabilitativi sanitari con le certificazioni mediche e specialistiche di cui sopra, già peraltro comunicati in sede di avvio del servizio ed il Comune di Verona trasmetterà i nominativi all'ULSS n. 9 Scaligera per il riconoscimento dei servizi.

Il servizio è svolto in regime di convenzione con l'ULSS n. 9 Scaligera, su delega del Comune di Verona.

All'ULSS n. 9 Scaligera sono affidati in ogni caso il coordinamento generale, il controllo e la verifica del servizio.

L'Affidatario, per garantire una risposta efficace ed efficiente all'utenza, predispone anche un servizio di call-center al quale rispondono addetti propri, dalle ore 08.00 alle 18.00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Nelle altre fasce orarie non coperte dal personale, è comunque attiva una segreteria telefonica.

Su ciascun mezzo sono presenti, due addetti: il conducente, cui compete la guida del mezzo, ed un accompagnatore con il compito di collaborare con il conducente in caso di manovra, di compiere le operazioni per l'accesso e discesa dalla vettura della persona disabile, di accompagnarla a destinazione, di vigilare che durante il viaggio non abbia a verificarsi alcun inconveniente a per attivare le modalità idonee per arrivo e partenza dalla sede dell'affidatario.

Durante la vigenza contrattuale, l'ULSS 9 Scaligera, provvede a verifiche e controlli in ordine alla regolare esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione. L'Affidatario si impegna a dare la sua collaborazione all'attività di controllo e verifica da parte dell'ULSS medesima.

Il trasporto si intende per la tratta domicilio dell'alunno sede dell'Affidatario e ritorno.

Art. 11 VERIFICA DEI SERVIZI

Durante la vigenza contrattuale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera, provvede a verifiche e controlli in ordine alla regolare esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione. L'Affidatario si impegna a dare la sua collaborazione all'attività di controllo e verifica da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

La verifica del servizio verrà effettuata dall'Azienda ULSS 9 Scaligera attraverso il proprio Dirigente competente o suo delegato e i responsabili/referenti dei Servizi integrazione scolastica e sociale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera con riferimento ai livelli di qualità delle prestazioni effettuate con la collaborazione del responsabile/referente del servizio dell'affidatario.

Sono previsti incontri generali, con cadenza almeno semestrale e comunque al bisogno, tra Dirigente competente, Referenti/responsabili S.I.S. e responsabile/referente dell'Affidatario al fine di effettuare verifiche sull'andamento del servizio in convenzione.

Per gli utenti che usufruiscono del servizio di integrazione scolastica l'Affidatario dovrà predisporre il progetto individualizzato iniziale, da condividere con l'assistente sociale, da trasmettere entro il mese di novembre di ciascun anno scolastico, e la relazione di verifica intermedia e finale da trasmettere rispettivamente al termine del primo quadrimestre e a conclusione di ciascun anno

scolastico.

Per gli utenti in semiconvitto sono richieste all’Affidatario 2 relazioni di verifica sul raggiungimento degli obiettivi di ciascun utente, rispettivamente al termine del primo quadrimestre e a conclusione di ciascun anno scolastico.

Per gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico la verifica verrà effettuata dall’ULSS 9 Scaligera attraverso il Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 2 o suo delegato e responsabile S.I.S. con riferimento ai livelli di qualità delle prestazioni effettuate con la collaborazione del responsabile/referente del servizio dell’Affidatario. Sono previsti incontri generali, con cadenza almeno trimestrale e comunque al bisogno, tra Dirigente competente, responsabile S.I.S. e responsabile/referente dell’Affidatario al fine di effettuare verifiche sull’andamento del servizio in convenzione.

Il Responsabile/referente del servizio dell’Affidatario, in accordo con il Dirigente competente, è tenuto inoltre, per le rispettive competenze, a collaborare con il Dirigente competente o suo delegato per ogni esigenza particolare che dovesse rendersi necessaria al fine di una migliore gestione e programmazione dei servizi avviati.

Art. 12 DOCUMENTAZIONE DEI SERVIZI

Al fine di documentare il servizio effettuato, l’Affidatario dispone di un sistema di fogli presenza degli assistiti, divisi per livello di gravità, da trasmettersi in allegato alle fatture e la cui verifica, ai fini del controllo dei servizi resi, è condizione per il pagamento delle prestazioni rese.

I fogli presenza dovranno essere controfirmati dal responsabile/referente del servizio dell’Affidatario.

Art. 13 SERVIZIO ADDEBITABILE – PARAMETRO DI CALCOLO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI EFFETTIVAMENTE RESI

Il servizio addebitabile all’Azienda ULSS 9 Scaligera comprende, quale parametro di calcolo ai fini della contabilizzazione dei servizi resi, le giornate esclusivamente e effettivamente prestate per i servizi oggetto del presente atto convenzionale autorizzati dall’Azienda ULSS 9 Scaligera sulla base del calendario trasmesso ad inizio anno di operatività della scuola.

Per ciascun anno scolastico, complessivamente e indicativamente, è previsto:

- per il servizio di assistenza scolastica integrativa e animazione estiva un numero massimo di 80 utenti, di cui n.18 medio gravi, n. 38 gravi e n. 16 gravissimi, e n. 8 progetti ad personam/sperimentali;
- per il servizio di inserimento disabili in semiconvitto un numero massimo di 10 utenti;
- per il servizio di trasporto scolastico un numero massimo di 25 utenti.

In analogia con quanto previsto dalla DGRV 740/2015 (come per quanto avviene per altri servizi diurni) con riferimento al servizio di integrazione scolastica in caso di assenza temporanea dell’utente solo per motivi di salute si applica una percentuale di riduzione della retta giornaliera pari al 8% dal 2° al 10° giorno di assenza, al 12% dal 11° al 30° giorno di assenza, al 27% dal 31° al 60° giorno di assenza e al 100% dal 61° giorno di assenza.

Art. 14 RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI

Il personale è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato con il responsabile/referente del servizio dell'Affidatario relativamente al progetto educativo individualizzato. È fatto divieto all'Affidatario ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente atto convenzionale.

Art. 15 REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI

Gli operatori in servizio presso la struttura dovranno essere in possesso dei requisiti professionali di seguito elencati:

INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ANIMAZIONE ESTIVA

QUALIFICA: Operatore socio sanitario

TITOLO PROFESSIONALE: Diploma di operatore addetto all'assistenza - Operatore socio sanitario; Diploma di operatore socio sanitario, rilasciati ai sensi della L.R. 20/2001 e della LR 17/2002 o titolo equipollente.

DISABILI SENSORIALI IN SEMICONVITTO

QUALIFICHE: docenti - educatori specializzati nell'ambito della disabilità sensoriale – professionalità specifiche per le attività laboratoriali previste, in possesso dei rispettivi titoli.

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI

QUALIFICA: Autista

TITOLO PROFESSIONALE: possesso di tutti i requisiti previsti per legge per il trasporto dei propri utenti.

QUALIFICA: Accompagnatore

TITOLO PROFESSIONALE: Operatore socio sanitario - Diploma di operatore addetto all'assistenza - Diploma di operatore socio sanitario, rilasciati ai sensi della L.R. 20/2001 e della LR 17/2002 o titolo equipollente.

MEZZI: Idonei ed in regola sulla base della normativa in vigore per il trasporto disabili e delle norme sulla circolazione.

L'Affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si dà esecuzione alla convenzione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata, l'ULSS 9 Scaligera potrà provvedere direttamente impiegando

le somme dei compensi della convenzione senza che l'Affidatario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

In caso di conflitto sindacale tra l'Affidatario ed il proprio personale, l'Affidatario è obbligato a garantire tutte le prestazioni oggetto della convenzione.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell'Affidatario verranno detratti dal computo mensile. L'Affidatario, in caso di sciopero, sarà comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione.

Il personale dell'Affidatario che effettua il servizio dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli assistiti, dei familiari e degli operatori dell'ULSS 9 Scaligera nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede.

In particolare l'Affidatario deve curare che il proprio personale:

- segnali subito al proprio responsabile/referente del servizio le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio o da altre persone non autorizzate;
- non modifichi il piano di lavoro individuale dell'utente;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

L'Affidatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell'ULSS 9 Scaligera in questo caso saranno impegnative per l'Affidatario.

Per i servizi che vengono svolti presso l'Affidatario ogni onere relativo ai servizi resta in carico all'Affidatario che dovrà inoltre mettere a disposizione tutti gli altri strumenti che si rendessero necessari allo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto convenzionale ed inoltre ai sensi della normativa e del CCNL in vigore ed accordi integrativi.

La responsabilità relativa ai servizi garantiti a favore dei soggetti disabili resta in carico all'Affidatario del servizio che deve erogare tutte le attività nel rispetto delle norme in vigore e relative autorizzazioni.

Art. 16 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

L'Affidatario dovrà curare l'aggiornamento professionale del proprio personale senza oneri aggiuntivi per l'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Art. 17 RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l'Azienda ULSS 9 Scaligera. Pertanto, l'Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.

È fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'Azienda ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto,

l'atto convenzionale potrà essere risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'affidatario e fatta salva la possibilità per l'Azienda ULSS 9 Scaligera di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 18 UTILIZZO DEI TIROCINANTI, VOLONTARI, VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE

L'Affidatario, potrà, in ogni momento, proporre l'impiego di volontari del servizio civile sulla base della normativa di riferimento.

In ogni momento, L'Affidatario potrà inoltre proporre che nel servizio in parola sia svolto un tirocinio professionale attinente corsi regionali o universitari purché compatibili con le eventuali convenzioni in atto.

Resta inteso che l'Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti dei volontari, dei volontari del servizio civile e/o dei tirocinanti e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento della citata attività dovessero subire o procurare ad altri.

I volontari, i volontari del servizio civile o tirocinanti non potranno essere considerati operatori socio-sanitari né potranno sostituirli anche solo temporaneamente o limitatamente a determinate attività.

Resta inteso che i volontari, volontari del servizio civile o tirocinanti potranno, nel rispetto della normativa vigente in materia, operare esclusivamente in affiancamento agli operatori oggetto del presente servizio e assolutamente non in sostituzione degli stessi.

Art. 19 ASSICURAZIONE

L'Affidatario, è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione ivi compresi gli assistiti, all'interno o fuori della scuola, per fatti o attività connesse all'esecuzione della presente convenzione.

L'Affidatario, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone od a cose dell'Azienda ULSS 9 Scaligera o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi in convenzione, per colpa imputabile all'Affidatario od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda ULSS 9 Scaligera stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Affidatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula della convenzione, copia di una polizza assicurativa avente massimale non inferiore a €. 6.000.000,00=, riferito distintamente a persone e a cose.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni.

L'Affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone forniti dall'Affidatario sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile.

Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri l'Affidatario dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi delle leggi vigenti, all'Azienda ULSS 9 Scaligera prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso della convenzione.

Restano in capo all'Affidatario la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi anche relativamente ai volontari, ai volontari del servizio civile ed ai tirocinanti.

Art. 20 TITOLARITA' DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.s.m.m. i.i., ("Codice in materia di protezione dei dati personali") dal Regolamento UE 2016/679 GDPR, facendo presente che i dati personali forniti dall'Affidatario saranno tenuti dall'ULSS per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste per i servizi di cui alla presente convenzione. L'ULSS è titolare del trattamento dei dati ed il responsabile del loro trattamento è il responsabile del Servizio Approvvigionamenti Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs citato.

In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento.

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. I dati potranno essere comunicati dall'ULSS a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

Art. 21 GIORNATE DI ASSISTENZA E GIORNATE DI TRASPORTO

INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ANIMAZIONE ESTIVA

DISABILI SENSORIALI IN SEMICONVITTO

Annualmente l'Affidatario, sulla base del calendario trasmesso all'Azienda ULSS 9 ad inizio anno non potrà erogare un numero di giornate per alunno superiore a quanto previsto dal calendario scolastico regionale corrispondente al ciclo di istruzione.

Per gli utenti che usufruiscono del "servizio di animazione estiva" lo stesso proseguirà fino al 31 luglio.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, è facoltà dell'Azienda ULSS 9 Scaligera di affidare all'Affidatario nel corso della validità dell'atto convenzionale, altri servizi complementari.

È facoltà dell'Azienda ULSS 9 Scaligera altresì l'interruzione, revoca o la sospensione del Servizio o la modificazione della periodicità qualora, per un qualsiasi motivo, lo stesso si rendesse temporaneamente superfluo o vi fossero contenimenti della spesa socio sanitaria operate dalla Regione Veneto o dai Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera senza che l'Affidatario possa vantare alcun risarcimento del danno nei confronti dell'Azienda ULSS 9 Scaligera per effetto della sopramenzionata interruzione, revoca o sospensione.

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI

Annualmente l’Affidatario, sulla base del calendario trasmesso all’ULSS 9 Scaligera ad inizio anno, non potrà erogare un numero di giornate per alunno superiore a quanto autorizzato dal Comune di Verona.

Tutti i servizi oggetto del presente atto convenzionale dovranno, sulla base della programmazione socio assistenziale dell’ULSS 9 Scaligera, essere mensilmente ordinati dal Dirigente competente dell’ULSS 9 Scaligera.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, è facoltà dell’ULSS 9 Scaligera di chiedere all’Affidatario nel corso della validità dell’atto convenzionale, un incremento delle prestazioni richieste nel limite del 20% rispetto al valore base della convenzione alle quali l’Affidatario è obbligato.

Tutti i servizi potranno essere ridotti nel caso di:

- insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa socio-sanitaria operate dallo Stato, dalla Regione Veneto, dai Comuni dell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o conseguente alla eventuale modifica dell’assetto territoriale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera;
- ritiro deleghe da parte degli enti deleganti l’Azienda ULSS 9 Scaligera;

E’ facoltà dell’ULSS 9 Scaligera altresì l’interruzione, revoca o la sospensione dei servizi o la modificazione della periodicità qualora, per un qualsiasi motivo, lo stesso si rendesse temporaneamente superfluo o vi fossero contenimenti della spesa socio sanitaria operate dalla Regione Veneto o dai Comuni dell’ambito territoriale dell’ULSS 9 Scaligera senza che l’Affidatario possa vantare alcun risarcimento del danno nei confronti dell’ULSS 9 Scaligera per effetto della sopra menzionata interruzione, revoca o sospensione.

Art. 22 FATTURAZIONE

Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate l’Affidatario deve inviare fattura mensile, unitamente ai fogli presenza di cui all’art. 12 del presente atto convenzionale vistati dal Responsabile/referente dell’Affidatario. L’Affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni in ordine alla fatturazione elettronica.

L’Azienda ULSS 9 Scaligera provvede alla liquidazione di norma entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura e, comunque, non prima di aver accertato e verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia oltre che della regolarità della fattura.

Detta fattura dovrà essere preventivamente vistata dai responsabili/referenti dei Servizi integrazione scolastica e sociale o comunque da funzionario dell’Azienda ULSS 9 Scaligera ad attestazione della regolarità della prestazione eseguita.

Decorso il primo anno dalla data di inizio dei servizi, a cadenza annuale, su istanza di parte, i prezzi potranno essere soggetti a variazione in aumento o in diminuzione nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice medio (FOI (NT) 3.3 – indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – generale – variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati

verificatasi nell'anno precedente, sulla base di un'istruttoria condotta dal Direttore dell'Esecuzione. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere motivata, documentata ed effettuata entro il termine perentorio e decadenziale di 3 mesi decorrenti dal 13°, 25° mese a partire dalla data di inizio della convenzione.

Art. 23 SPESE CONTRATTUALI

Ogni onere relativo alla stipula della presente convenzione resta in carico all'Affidatario.

Art. 24 INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora l'Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall'atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell'Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all'Affidatario per effetto della presente convenzione:

- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a euro 2.000,00=;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell'affidatario, verrà applicata una penale sino a euro 2.500,00=;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell'Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a euro 1.000,00=.

Il Dirigente competente dell'Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Scaligera deciderà sull'applicazione della penale.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Affidatario a mezzo di raccomandata r.r. o PEC. L'Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell'Affidatario.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell'atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 26.

Art. 25 RISOLUZIONE /RECESSO DALLA CONVENZIONE- DEPOSITO CAUZIONALE

In caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte dell'Affidatario l'Azienda ULSS 9 Scaligera, esperita la procedura descritta dall'art. 24 e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le controdeduzioni, potrà decidere la risoluzione del rapporto negoziale, con effetto dal

momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dall'Affidatario. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento l'Azienda ULSS 9 Scaligera avrà la facoltà di agire per il risarcimento dei danni.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda ULSS 9 Scaligera avrà la facoltà di ordinare d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, a propria discrezione e a spese dell'Affidatario, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, ove l'Affidatario, non ottemperi agli obblighi assunti.

Qualora detti abusi o deficienze si verificassero più volte, l'atto convenzionale potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera con conseguente addebito dei danni all'Affidatario. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, l'Affidatario dovrà costituire - presso questa Azienda Sanitaria - un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo della convenzione, in analogia con quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i..

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La cauzione costituisce garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda ULSS 9 Scaligera dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all'Affidatario e derivanti dall'inadempimento e cattiva esecuzione dell'convenzione. Resta salvo il diritto dell'Azienda ULSS 9 Scaligera di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui l'Azienda ULSS 9 Scaligera si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura del servizio e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.

La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o bonifico bancario con i seguenti estremi:

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

IT 97 – E – 05034- 11751 – 000000123973

Il codice SWIFT/BIC che dovrà essere utilizzato, unitamente al codice IBAN, per i bonifici dall'estero è il seguente: BAPPIT21011.

La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

La cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito al comma 5 del citato art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente allo svincolo per stati di avanzamento dell'esecuzione.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del contratto.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% se l'Affidatario è in possesso di certificazioni del sistema

di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificato all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. In tal caso l'Affidatario deve specificare, in sede di presentazione della documentazione, il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione.

La cauzione definitiva, nel caso di rinnovo della convenzione, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del rinnovo contrattuale.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda ULSS 9 Scaligera il diritto di affidare il servizio a terzi, in danno all'Affidatario a cui saranno addebitate le maggiori spese che l'Azienda ULSS 9 Scaligera dovrà sostenere rispetto a quelle relative al contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera e da eventuali crediti dell'Affidatario, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Oltre all'ipotesi di risoluzione per inadempimento, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà decidere la risoluzione dalla convenzione, con effetto dal giorno fissato nella comunicazione scritta e motivata trasmessa all'Affidatario, qualora un cambiamento della politica dei servizi locali nel sistema socio sanitario o fatti sopravvenuti, rendessero impossibile la continuazione del rapporto contrattuale senza che ciò possa costituire motivo per una richiesta risarcitoria da parte dell'Affidatario medesimo.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione a contestazione scritta relativa a gravi e continuati inadempimenti nell'esecuzione della stessa.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà recedere in ogni momento dalla presente convenzione col solo obbligo da parte della stessa Azienda ULSS n. 9 Scaligera di tenere indenne l'Affidatario delle spese sostenute.

Art. 26 DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare il Servizio pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'Affidatario risponderà verso l'Azienda ULSS 9 Scaligera ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente atto convenzionale compiuta dal subappaltatore.

Art. 27 FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSALE

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Affidatario, l'Azienda ULSS 9 Scaligera, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere la risoluzione della convenzione a danno dell'Affidatario stesso.

Il fallimento dell'Affidatario determina la risoluzione dell'atto convenzionale a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda ULSS 9 Scaligera di rivalersi sui debiti maturati e di pretendere il risarcimento del danno.

Per le condizioni generali della convenzione e per ogni ulteriore caso non previsto varranno le norme del codice civile.

Art. 28 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale della presente convenzione il foro competente è quello di Verona.

Art. 29 ADEMPIMENTI ANTIMAFIA/INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

La stipula del presente atto convenzionale è subordinata all'acquisizione di idonea certificazione antimafia ed alla verifica positiva dei requisiti di ordine generale e dell'insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016. L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

A tal fine l'affidatario dovrà presentare la documentazione richiesta dall'Azienda ULSS 9 Scaligera. L'Affidatario si impegna altresì a collaborare con l'Azienda ULSS 9 Scaligera per garantire il rispetto degli obblighi di vigilanza previsti in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi, disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 412, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Art.30 ADEMPIMENTI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

In base alle tariffe deliberate dall'ANAC, servizi e forniture, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, l'Affidatario dovrà procedere per la presente convenzione al pagamento del contributo per gli importi di seguito indicati, con riferimento ai seguenti codici CIG:

convenzione SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L'EDUCAZIONE DELLE SORDOMUTE	Importo convenzione	NUMERO CIG	CONTRIBUTO DOVUTO
Servizio integrazione scolastica e animazione estiva	2.663.003,76	9614215D31	140,00
Servizio di trasporto scolastico	257.912,50	961408411A	20,00
Servizio di inserimento in semiconvitto	449.079,44	961416431E	35,00

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- mediante versamento on-line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
- mediante pagamento presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini,

con il modello rilasciato dal portale dell'ANAC.

A comprova dell'avvenuto pagamento, l'Affidatario deve presentare copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on-line).

L'Azienda ULSS 9 Scaligera procederà al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di pagamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Al fine di accedere ai pagamenti relativi alla presente convenzione l'Affidatario dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136.

L'Affidatario dovrà comunicare all'Azienda ULSS 9 Scaligera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidatario medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010.

Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente alla presente convenzione si intenderà risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Il CIG relativo alla presente convenzione è:

Art.31 DURC

L'Affidatario si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL, previsti ai fini del DURC. L'Affidatario dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica del DURC.

L'eventuale ritardato pagamento di fatture non può essere invocato come valido motivo per esecuzione di servizi ridotti o parziali o per la risoluzione anticipata della convenzione da parte dell'Affidatario il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza contrattuale.

Art. 32 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia ad alla normativa di settore in quanto applicabili.

Verona lì

Il Rappresentante Legale
SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA
PER L'EDUCAZIONE DELLE SORDOMUTE

(_____)

Il Direttore Generale
AULSS 9 SCALIGERA
VERONA

(dott. Pietro Girardi)



ATTO DI NOMINA

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del Dott. Gabriele Gatti, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato dal Direttore Generale con nota prot. 142371 dell'11/07/2022

PREMESSO CHE

- in data ha stipulato una convenzione con la "Congregazione Suore della Compagnia di Maria per l'educazione delle sordomute - Istituto Fortunata Gresner", di seguito "Istituto Fortunata Gresner", con sede in Verona, Via Antonio Provolo n. 43, Codice Fiscale e Partita IVA 00348120239, avente ad oggetto "Affidamento di servizi rivolti a soggetti disabili: servizio di integrazione scolastica e animazione estiva, servizio di inserimento in semiconvitto di allievi con disabilità sensoriale, servizio di trasporto scolastico rivolto ad alunni disabili residenti nel Comune di Verona";
- per l'esecuzione della convenzione e per il compimento delle attività conseguenti, l'Istituto Fortunata Gresner esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

NOMINA

L'ISTITUTO FORTUNATA GRESNER, con sede in Verona

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della convenzione riportata in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto, limitatamente alle prestazioni oggetto della convenzione stessa.

L'Istituto Fortunata Gresner, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- erogazione del servizio di trasporto scolastico rivolto ad alunni con disabilità residenti nel Comune di Verona frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado a seguito di delega del Comune di Verona.

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere



restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- X di natura personale immediatamente identificativi
- X appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- X di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro _____

ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- X Utenti e/o
- X pazienti del SSN
- X Legale rappresentante *pro tempore* e/o
- collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie



- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell’articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l’accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un’istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell’anno precedente, lo stato dell’arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l’acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l’interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l’identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell’articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività oggetto di delega;



- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell’Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema”;
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica *almeno 15 giorni prima* di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo *di almeno 15 giorni prima*, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE



Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI



Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

IL DELEGATO
DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Direttore
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
(dr. Gabriele Gatti)

**ATTO DI NOMINA****RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del Dott. Gabriele Gatti, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato dal Direttore Generale con nota prot. 142371 dell'11/07/2022

PREMESSO CHE

- in data ha stipulato una convenzione con la "Congregazione Suore della Compagnia di Maria per l'educazione delle sordomute - Istituto Fortunata Gresner", di seguito "Istituto Fortunata Gresner", con sede in Verona, Via Antonio Provolo n. 43, Codice Fiscale e Partita IVA 00348120239, avente ad oggetto "Affidamento di servizi rivolti a soggetti disabili: servizio di integrazione scolastica e animazione estiva, servizio di inserimento in semiconvitto di allievi con disabilità sensoriale, servizio di trasporto scolastico rivolto ad alunni disabili residenti nel Comune di Verona";
- per l'esecuzione della convenzione e per il compimento delle attività conseguenti, l'Istituto Fortunata Gresner esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO**NOMINA****L'ISTITUTO FORTUNATA GRESNER, con sede in Verona****RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della convenzione riportata in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto, limitatamente alle prestazioni oggetto della convenzione stessa.

L'Istituto Fortunata Gresner, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- erogazione delle prestazioni sociosanitarie inerenti il servizio di integrazione scolastica e animazione estiva rivolto ad alunni con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in situazioni di non autosufficienza, frequentanti la scuola paritaria gestita dallo stesso Istituto;
- erogazione delle prestazioni inerenti il servizio di assistenza scolastica integrativa ai soggetti con disabilità sensoriale in regime di semiconvitto.

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie



cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla suddetta cancellazione.

ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- X di natura personale immediatamente identificativi
- X appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- X di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro _____

ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- X Utenti e/o
- X pazienti del SSN
- X Legale rappresentante *pro tempore* e/o
- collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie



- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell’articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l’accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un’istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell’anno precedente, lo stato dell’arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l’acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l’interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l’identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell’articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività oggetto di delega;



- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell’Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema”;
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica *almeno 15 giorni prima* di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo *di almeno 15 giorni prima*, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE



Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI



Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

IL DELEGATO
DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Direttore
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
(dr. Gabriele Gatti)

